

# Giurisprudenza recente sul danno terminale e Tabella Osservatorio sulla Giustizia di Milano

Il caso di specie affrontato dal Tribunale riguarda la richiesta di risarcimento avanzata dai familiari di una vittima di un sinistro, deceduta 64 giorni dopo il verificarsi dell'incidente. In particolare, dal testo della sentenza emerge come le parti abbiano accettato il riparto delle responsabilità elaborato dal CTU per cui il 30% della colpa è a carico della vittima, mentre il restante 70% a carico dell'altro soggetto coinvolto nell'incidente. La pretesa dei familiari è stata rivolta nei confronti della compagnia di assicurazione, la quale aveva già provveduto a riconoscere ai familiari della vittima delle somme a titolo di acconto.

Il Tribunale, dopo una breve analisi da cui emerge lo stretto legame familiare e affettivo tra la vittima e la moglie, la figlia e il fratello, ha riconosciuto il diritto al risarcimento delle spese per il funerale, mentre ha escluso il risarcimento a titolo di lucro cessante in quanto le superstiti avevano già ottenuto una rendita dall'INAIL.

Successivamente, il tribunale si è soffermato, e questo è il tema che maggiormente ci interessa, sulla domanda di danno *iure hereditatis*.

Il giudice ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo il quale il danno biologico, sofferto tra il verificarsi del sinistro e la morte, dà diritto ai familiari a ricevere il risarcimento.

Innanzitutto, da ciò emerge un'ulteriore conferma del fatto che nel caso di morte sopraggiunta immediatamente dopo il sinistro, è da escludere il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale terminale. Infatti, è ormai consolidato in giurisprudenza che nel caso di morte immediata o che segua entro un brevissimo lasso di tempo alle lesioni, non si possa invocare un diritto al risarcimento del danno *iure hereditatis*.

## L'ANALISI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in commento n. 11/2017 del 26 gennaio, il Tribunale di Pavia per la prima volta ha fatto riferimento alla proposta tabellare dell'Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale terminale.

Poiché la liquidazione del danno non patrimoniale terminale è rimessa a criteri discrezionali, il giudice ha ritenuto di fare riferimento alle nuove tabelle recentemente elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Milano ma che non sono ancora state definitivamente approvate. Le tabelle milanesi da sempre sono state considerate un punto di riferimento per la liquidazione del danno biologico in Italia. Anche la Cassazione, con la sentenza n. 20895/2015, ha ribadito come il criterio del tribunale di Milano sulla liquidazione del danno non patrimoniale sia quello da preferire in assenza di tabelle definitivamente approvate. La Suprema Corte, però, ha precisato che il giudice può sì fare uso delle tabelle elaborate nella prassi dei tribunali nei casi di valutazione equitativa del danno, ma nel fare riferimento a tali tabelle, deve in ogni caso procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza i sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso.

Nel caso di specie è pacifico che la vittima sia rimasta lucida solamente per un giorno dopo il sinistro, ed è altrettanto pacifico che la stessa abbia vissuto in stato di coma nei successivi 63 giorni che hanno preceduto la morte. Per tale motivo, il tribunale ha ritenuto di dover condannare il convenuto a pagare una somma di 10.000 € per il primo giorno di agonia della vittima, rispetto al tetto di 30.000 € previsto dalla tabella per i primi 3 giorni di cosciente

agonia; mentre per i 63 giorni successivi che la vittima ha vissuto stato di coma, il giudice ha applicato il valore massimo previsto per l'inabilità temporanea, cioè di 145€ giornalieri, per un totale di 9.135 €.

La proposta tabellare del Tribunale di Milano, richiamata dal Tribunale di Pavia, si offre come soluzione all'incertezza che si è creata nell'ambito della liquidazione del danno terminale. Innanzitutto, tale figura di danno, nel corso degli anni, è stata inquadrata in modo diverso dalle varie corti di merito, senza però che queste differenti categorizzazioni rispondessero a effettive differenze. Infatti, le corti di merito utilizzano termini quali "danno biologico terminale", "danno catastrofale", "lucida agonia" o "danno morale terminale", per riferirsi allo stesso tipo di danno che la vittima subisce quando sopravvive al sinistro, resta cosciente e muore poco dopo. In tal caso la vittima patisce una sofferenza psichica molto superiore rispetto alle lesioni fisiche, quindi si è ritenuto di non ricomprendere tale sofferenza all'interno della nozione di danno biologico.

L'Osservatorio sulla Giustizia, per ovviare a tale problema definitorio e tenendo conto di quanto affermato dalle SS. UU. 15350/15, ha proposto di adottare una definizione onnicomprensiva del "danno terminale" tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente, e che sostituisca le sopra citate definizioni utilizzate fino ad oggi in giurisprudenza. Tale danno terminale, pertanto, si considererà verificato dal momento in cui sono state provocate le lesioni fino a quello della morte conseguente alle lesioni stesse, sempre che l'evento morte non avvenga immediatamente dopo il verificarsi delle lesioni.

Partendo dal presupposto che non si può avere diritto al risarcimento del danno *iure hereditatis* in caso di morte avvenuta immediatamente dopo o entro un brevissimo lasso di tempo dalle lesioni, l'Osservatorio ha elaborato anche la previsione di un termine minimo e un termine massimo per la risarcibilità del danno terminale.

La proposta tabellare suggerisce l'individuazione convenzionale di un numero massimo di giorni pari a 100 al di là dei quali il danno terminale non può prolungarsi. Superato tale termine sarà risarcibile solo il danno biologico temporaneo ordinario. Quanto invece alla durata minima, un termine non è ritenuto convenzionalmente individuabile, ma si ritiene

che il giudice debba valutare caso per caso, in base agli elementi forniti in giudizio specialmente dai familiari della vittima, che vi sia la prova di una sofferenza psicologica non istantanea né immediatamente consumatasi.

Fino ad oggi la giurisprudenza si è divisa nel ritenere che la consapevolezza della fine vita da parte della vittima sia o meno un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale.

L'Osservatorio ha scelto di aderire alla soluzione prevalente, confermata dalle SS.UU., le quali affermano che sia necessaria una sofferenza provata dalla vittima nella coscienza attesa della morte seguita dopo apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni. In senso difforme sono da segnalare alcune pronunce della Cassazione stessa, per esempio la sentenza 15395/2016, con la quale si afferma che una persona in stato soporoso, pur non avendo sofferenza cosciente, avverte comunque la sofferenza del suo fisico che sussiste e si aggrava fino alla morte, e pertanto anche in tal caso si deve considerare sorto in capo ai familiari il diritto al risarcimento.

La tabella costruita dal Tribunale di Milano risponde quindi all'esigenza di rendere omogenea l'applicazione dei parametri presso la giurisprudenza di merito e allo stesso tempo evitare il dar corso a liquidazioni sostanzialmente coincidenti con il danno biologico temporaneo standard. Ulteriore esigenza è quella di stabilire una base normativa che ben distingua il danno terminale con il danno da morte immediata, il quale è stato più volte ritenuto inammissibile anche dalle SS.UU.. Inoltre l'obiettivo è anche di non liquidare cifre irrisorie, come affermato dalla Cassazione n.1418/17 che ha definito irrisoria e offensiva la somma di 900 € liquidata dalla Corte d'Appello di Roma a favore dei familiari di una bambina deceduta dopo essere rimasta in coma per tre giorni.

L'idea che sta alla base dell'elaborazione della tabella è quella secondo cui, facendo riferimento all'esperienza dei vari medici legali, il danno tende a decrescere con il passare del tempo, posto che il momento di massima sofferenza è il periodo immediatamente successivo all'evento lesivo, mentre nei giorni successivi il dolore comincia a diminuire o essere maggiormente sopportabile, anche per l'inevitabile adattamento alla situazione di dolore. Pertanto è stato proposto un modello tale per cui vi è una differenza nel calcolo della liquidazione tra i primi tre



giorni e i successivi novantasette. Nei primi tre giorni di danno terminale, il giudice può liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa nel rispetto di un tetto massimo di 30.000€, nell'ottica di garantire e valorizzare adeguatamente le situazioni di eccezionale gravità correlate dallo straordinario sconvolgimento emotivo derivato dall'evento dannoso.

I successivi giorni, invece, seguiranno un modello a scalare. Il valore del quarto giorno è stato considerato di 1.000 €, mentre la progressiva diminuzione è stata calcolata in modo da giungere alla fine del periodo a un valore di 98 € il quale è poco superiore a quanto stabilito giornalmente per il danno biologico temporaneo standard, ovvero 92 € che sarà applicabile una volta trascorsi i cento giorni. Anche questa valutazione potrà essere personalizzata dal giudice

in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato, infatti, il giudice potrà aumentare il valore risultante dall'applicazione della tabella di un ulteriore 50%.

In conclusione, il riferimento a quanto proposto dall'Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Milano, operato dal Tribunale di Pavia, è da intendere come un'ulteriore conferma della rilevanza delle tabelle proposte da tale tribunale nell'ambito della liquidazione dei danni biologici. Inoltre, è anche un segnale di accoglimento positivo dei contenuti della proposta milanese che può portare nel futuro prossimo all'adozione definitiva e ufficiale di questa tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale terminale.

Qui di seguito, la tabella in parola:

TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO TERMINALE - TABELLE 2016							
Danno non patrimoniale TERMINALE, comprensivo della componente biologica temporanea: valori standard di liquidazione e percentuali massime di personalizzazione							
Giorni	importo complessivo						
	fino a 30.000,00						
Giorni	oltre						aumento personalizzato (massimo sconvolgimento)
	importi progressivi giornalieri						
4	1.000,00	28	22.180,00	52	37.946,00	76	48.297,00
5	1.991,00	29	22.945,00	53	38.485,00	77	48.611,00
6	2.972,00	30	23.701,00	54	39.015,00	78	48.915,00
7	3.944,00	31	24.447,00	55	39.536,00	79	49.210,00
8	4.906,00	32	25.184,00	56	40.047,00	80	49.496,00
9	5.859,00	33	25.911,00	57	40.549,00	81	49.772,00
10	6.803,00	34	26.629,00	58	41.041,00	82	50.039,00
11	7.737,00	35	27.338,00	59	41.524,00	83	50.296,00
12	8.662,00	36	28.037,00	60	41.998,00	84	50.544,00
13	9.577,00	37	28.727,00	61	42.462,00	85	50.783,00
14	10.483,00	38	29.407,00	62	42.917,00	86	51.012,00
15	11.380,00	39	30.078,00	63	43.362,00	87	51.232,00
16	12.267,00	40	30.740,00	64	43.798,00	88	51.442,00
17	13.145,00	41	31.392,00	65	44.225,00	89	51.643,00
18	14.013,00	42	32.035,00	66	44.642,00	90	51.835,00
19	14.872,00	43	32.668,00	67	45.050,00	91	52.017,00
20	15.722,00	44	33.292,00	68	45.448,00	92	52.190,00
21	16.562,00	45	33.907,00	69	45.837,00	93	52.353,00
22	17.393,00	46	34.512,00	70	46.217,00	94	52.507,00
23	18.214,00	47	35.108,00	71	46.587,00	95	52.652,00
24	19.026,00	48	35.694,00	72	46.948,00	96	52.787,00
25	19.829,00	49	36.271,00	73	47.299,00	97	52.913,00
26	20.622,00	50	36.839,00	74	47.641,00	98	53.029,00
27	21.406,00	51	37.397,00	75	47.974,00	99	53.136,00
						100	53.234,00
							max +50%

### La rassegna degli ultimi arresti giurisprudenziali in materia

**Cass. Civ. n. 3549/2004:** “Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periodo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi iure hereditatis”

**Cass. n. 20895/2015:** “Nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica “ex post” del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la Suprema Corte riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 della Costituzione, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono”

**Cass. SS. UU. n. 15350/15:** “In materia di danno

non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo”

**Cass. n. 15395/2016:** “...La più meditata presa di posizione sul punto era rappresentata da quanto affermato in Cass. 21976 del 2007, ove si legge che il danno terminale, biologico e morale, sussiste in tutti i casi in cui tra il fatto illecito e il decesso della vittima sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, tale potendosi astrattamente considerare anche la sopravvivenza della vittima per 24 ore dal fatto: sia il danno biologico, sia il danno morale terminali comprendono anche le sofferenze fisiche e morali sopportate dalla vittima in stato di incoscienza”

**Cass. n.1418/17:** “...appare del tutto evidente come l'assoluta (quanto offensiva) irrisorietà del risarcimento riconosciuto dalla Corte romana ai genitori ed alla sorella della vittima confligga proprio con i principi dettati, in argomento, dalle sezioni unite di questa Corte, e non può trovare conferma alcuna da parte di questo collegio.” ●